

Legge regionale 20 marzo 2007, n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

(Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 28.03.2007)

INDICE

Art. 1 - Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Art. 2 - Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

Art. 3 - Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1

Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

“CAPO III BIS - Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47 bis - Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti

1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47 ter - Piano regolatore portuale

1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui titolo VI.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 48 della l.r. 1/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:

“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l'accessibilità del territorio.”

2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:

“c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, l'ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”

Art. 3

Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n.

68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.